

# BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	Pag. 1
CONVOCAZIONI . . . . .	» 6

## BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

### IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 1962. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Interviene il Ministro senza portafoglio, Pastore.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 3 » (*Approvato dal Senato*) (3451).

Proseguendo la discussione sul piano di rinascita della Sardegna, la Commissione procede nell'esame degli articoli.

Intervengono nella discussione i deputati Laconi, Napolitano Giorgio, Giolitti, Berlinguer, Pinna, Pirastu, Cocco Maria, Roselli, Polano, Failla, il Relatore Isgrò, il Ministro Pastore e il Presidente Vicentini. La Commissione approva il primo comma dell'articolo 1 nel seguente testo che risulta da un emendamento sostitutivo già proposto dal Governo e da ulteriori due emendamenti aggiuntivi proposti dal Relatore Isgrò e dal deputato Napolitano Giorgio: « Per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, con il concorso della Regione autonoma della Sardegna, dispone un piano organico straordinario di interventi, con carattere di aggiuntività rispetto ad ogni intervento disposto da altre leggi e coordinando gli uni e gli altri al fine di perseguire l'obiettivo dello sviluppo economico e del progresso sociale dell'isola ».

Il 2° comma dello stesso articolo 1 è approvato con talune modifiche proposte con un

emendamento dei deputati Giolitti ed altri e risulta pertanto così formulato: « Il piano viene formulato per « zone territoriali omogenee » individuale in base alle strutture economiche prevalenti, alle possibilità di sviluppo e alle condizioni sociali ».

Il 3° comma viene approvato nel testo trasmesso dal Senato con la sola sostituzione delle ultime tre parole con le altre « e equilibrati incrementi del reddito ».

Sulla base di un emendamento proposto dai deputati Laconi ed altri viene altresì approvato il seguente articolo 1-bis, sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 1, dell'articolo 4 e dei comma primo e secondo dell'articolo 31:

« Le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per gli interventi ordinari e straordinari, ai quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti, rimangono fermi. Restano ferme altresì le attribuzioni e gli oneri della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, e quelle di ogni altro Ente pubblico a competenza generale o speciale.

Al fine del coordinamento di cui all'articolo 1 i Ministeri e la Cassa per il Mezzogiorno comunicano al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e alla Regione autonoma della Sardegna le direttive degli interventi e i programmi delle opere da eseguire nel territorio regionale.

In conformità agli obiettivi fissati dal piano il Ministero delle partecipazioni statali promuove un programma di intervento delle aziende sottoposte alla sua vigilanza particolarmente orientato verso l'impianto di industrie di base e di trasformazione.

Il Comitato dei Ministri esamina le direttive di intervento e i programmi delle opere e comunica le decisioni adottate nel merito ai Ministeri e alla Cassa.

La relazione annuale sulle attività di coordinamento degli investimenti effettuati e l'esposizione dei programmi di massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno suc-

cessivo sono trasmessi al Parlamento Nazionale e al Consiglio Regionale della Sardegna ».

La Commissione approva invece l'articolo 2 nel testo proposto dal Governo, mentre non risultano accolti due emendamenti presentati dai deputati Pirastu ed altri rispettivamente al comma primo e terzo.

Passando ad esaminare l'articolo 3 la Commissione non accoglie un emendamento sostitutivo del primo comma proposto dai deputati Laconi ed altri, nonché altro emendamento dei deputati Pirastu ed altri e approva il testo proposto dal Governo con la sola sostituzione delle prime tre parole con le parole: « La Regione ». Il secondo comma dell'articolo 3 risulta approvato nel testo proposto dal Governo. Viene quindi approvato un emendamento del Governo inteso a introdurre il seguente nuovo terzo comma: « Per lo svolgimento delle attribuzioni relative alla pianificazione e programmazione di cui al comma precedente, la Cassa per il Mezzogiorno istituirà un apposito ufficio ».

Non è invece accolto il seguente ulteriore emendamento aggiuntivo proposto dai deputati Pirastu ed altri:

« L'onere per il funzionamento di tale Ufficio è a carico del bilancio della Cassa per il Mezzogiorno ».

Successivamente, la Commissione approva l'ultimo comma dell'articolo 3 nel testo proposto dal Governo con la sola sostituzione delle prime tre parole con le parole: « La Regione » mentre non risultano accolti gli emendamenti sostitutivi e aggiuntivi proposti.

Risultando assorbito l'articolo 4 già proposto dal Governo nel nuovo articolo 1-bis, la Commissione esamina l'articolo 5. Il primo comma di tale articolo è approvato nel testo proposto dal Governo e non risulta pertanto accolto un emendamento proposto dai deputati Pirastu ed altri inteso a sostituire le parole « è delegata » con l'altra « spetta ». Anche il secondo comma è approvato nel testo proposto dal Governo con il solo emendamento proposto dai deputati Pirastu ed altri che introduce dopo le parole « l'espletamento dei compili » la parola « tecnici ».

Il terzo comma è invece approvato nella seguente formulazione che riprende in parte un emendamento proposto dal deputato Cossiga: « La Regione provvede normalmente alla esecuzione delle opere mediante concessione agli organi tecnici e amministrativi dello Stato, alle aziende autonome statali e regionali agli enti locali e loro consorzi, agli enti di bonifica e di irrigazione e agli altri enti di diritto pubblico ».

Sulla base di chiarimenti resi dal Ministro Pastore sono poi ritirati due emendamenti dei deputati Giolitti e altri e Polano ed altri intesi a sopprimere il quarto e il quinto comma nella nuova formulazione proposta dal Governo.

È successivamente approvato un emendamento del Governo inteso ad introdurre il seguente sesto comma: « Per il controllo tecnico sulla progettazione e sulla esecuzione delle opere la Cassa istituirà a Cagliari un apposito ufficio ».

Il successivo settimo comma è approvato nella formulazione proposta dal Governo con la sola sostituzione delle prime tre parole con le altre: « La Regione ».

L'ultimo comma è approvato nella formulazione proposta dal Governo.

*(La seduta, sospesa alle ore 12,45, è ripresa alle ore 16,30).*

Riprendendosi l'esame degli articoli del disegno di legge la Commissione approva un articolo 5-bis sulla base di un emendamento proposto dai deputati Polano ed altri e di alcune modifiche concordate con il ministro Pastore e col Relatore Isgrò: « Allo scopo di assicurare il coordinamento anche in fase di esecuzione del piano e dei programmi è istituito presso la Regione autonoma della Sardegna un apposito Comitato presieduto dall'assessore di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 e composto da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno, dal Provveditore alle opere pubbliche, dall'Ispettore compartimentale agrario, dall'Ispettore compartimentale della motorizzazione civile, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato i rappresentanti degli altri uffici dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici operanti in Sardegna ».

La Commissione approva quindi un emendamento del Governo soppressivo dell'articolo 6 del testo proposto dallo stesso Governo.

L'articolo 7 è approvato nel testo governativo.

Anche l'articolo 8 è approvato nel testo proposto dal Governo, con l'aggiunta, dopo le parole: « agli stanziamenti di cui alla presente legge » della parola: « esclusivamente ».

L'articolo 9 è approvato nel testo proposto dal Governo.

L'articolo 10 viene così modificato sulla base di un emendamento presentato dai deputati Laconi ed altri: « Gli interventi di cui al presente titolo sono eseguiti dalla Regione nel quadro degli obiettivi e in conformità delle direttive stabilite dal piano e

dai programmi, e sono posti a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge ».

Il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 11 sono approvati nel testo predisposto dal Governo. Dopo il quarto comma è approvato il seguente comma aggiuntivo di iniziativa dei deputati Polano ed altri: « Le partecipazioni di cui al comma precedente devono sempre comportare la inclusione di un rappresentante della Regione nei consigli di amministrazione degli enti e delle istituzioni finanziate ». L'ultimo comma dell'articolo 11 è approvato nel testo proposto dal Governo.

Senza discussione viene quindi approvato l'articolo 12 nel testo proposto dal Governo.

Dopo interventi dei deputati Giolitti e Polano, i quali ritirano gli emendamenti presentati, viene approvato l'articolo 13 nel testo predisposto dal Governo.

I primi due comma dell'articolo 14 vengono approvati senza discussione nel nuovo testo governativo. L'ultimo comma, invece, viene così modificato sulla base di un emendamento proposto dal Ministro Pastore: « I benefici di cui ai precedenti comma, limitatamente alla lettera a), sono riservati a persone che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli Istituti per le case popolari ».

Passando ad esaminare il capo V del disegno di legge (Interventi per lo sviluppo agricolo), la Commissione approva il seguente articolo 14-*bis* proposto dai deputati Pina ed altri: « Nel settore dell'agricoltura il Piano deve proporsi il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione, la stabilità dei lavoratori sulla terra, lo sviluppo dell'impresa contadina associata e l'elevazione dei redditi di lavoro.

A tal fine esso dovrà disporre:

a) l'attuazione di complessi organici di opere pubbliche di bonifica e di opere private obbligatorie di trasformazione e ammodernamento delle colture, la creazione delle infrastrutture di servizi e di mercati, il miglioramento delle condizioni di abitazione, l'irrigazione, l'elettrificazione;

b) l'introduzione su larga scala delle moderne tecniche produttive e la diffusione tra i lavoratori agricoli dell'istruzione professionale;

c) l'attuazione di un programma diretto a promuovere la costituzione su tutto il territorio della Regione di una rete di cooperative di produzione, di trasformazione e di servizi;

d) interventi che tutelino sul piano produttivo e di mercato i piccoli e medi produt-

tori, con particolare riferimento al settore della pastorizia ».

Il primo comma dell'articolo 15 risulta così modificato, sulla base di emendamenti proposti dai deputati Giolitti ed altri e Laconi ed altri: « La Regione può autorizzare gli Enti di bonifica e di colonizzazione a contrarre mutui presso gli istituti di credito agrario e presso gli istituti autorizzati al finanziamento delle opere pubbliche per la costituzione di fondi di rotazione, etc. ». Al punto d), sempre del primo comma, viene soppressa la parola « elaborazione » sulla base di un emendamento presentato dal Governo. Il secondo, terzo e quarto comma vengono approvati nel testo proposto dal Governo. L'ultimo comma viene ripristinato nel testo approvato dal Senato con la sostituzione delle parole « Sezione speciale » con « Regione », sulla base di un emendamento Pirastu ed altri. Non vengono invece accolti due emendamenti di iniziativa rispettivamente dei deputati Giolitti ed altri e Laconi ed altri intesi a premettere un comma aggiuntivo al primo comma dell'articolo 15.

Gli articoli 16 e 17 sono approvati senza modificazioni nel testo predisposto dal Governo.

Il primo comma dell'articolo 18 è approvato nel testo governativo con una modifica proposta con un emendamento dei deputati Laconi ed altri intesa a sostituire le parole « fino al 50 per cento » con le altre « fino ad un massimo del 50 per cento ». Dopo il primo comma risulta approvato il seguente comma aggiuntivo proposto dai deputati Laconi ed altri: « Il piano e i programmi dovranno determinare la misura e la scala di priorità dei contributi di cui al comma precedente, con particolare riguardo al rapporto tra capitale investito ed occupazione. Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi, il piano e i programmi devono prefissare altresì l'ammontare minimo riservato ai coltivatori e allevatori diretti singoli o associati ». Vengono successivamente approvati nel testo proposto dal Governo i comma secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dello stesso articolo 18.

La Commissione approva quindi il primo comma dell'articolo 19 nel testo governativo. Il secondo comma è approvato sulla base di un emendamento presentato dai deputati Pina ed altri e risulta così formulato: « Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere obbligatorie di interesse dei loro fondi sia scaduto o quando, prima della scadenza, già risulta impossibile che essa avvenga entro il termine stesso, la Regione, con decreto del Presidente, procede

all'espropriazione degli immobili degli inadempienti a favore degli enti di colonizzazione e dell'Opera nazionale combattenti per la trasformazione ed assegnazione secondo i rispettivi statuti ovvero autorizza l'esecuzione delle opere a spese dei proprietari ed a cura degli enti su indicati ».

È respinto invece un emendamento presentato dai deputati Polano ed altri inteso ad introdurre, dopo le parole « degli inadempienti » la dizione « a favore dei mezzadri, coloni o affittuari possessori diretti, o in mancanza di questi degli enti ecc. ».

La Commissione approva successivamente un comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Pirastu e così formulato: « Ove sia in atto un contratto agrario, i piani di trasformazione aziendale vengono presentati e attuati d'intesa tra i contraenti che beneficiano del contributo di cui all'articolo 18, in proporzione ai rispettivi apporti di capitale e lavoro. La Regione promuoverà le necessarie intese ».

Viene altresì approvato il seguente ulteriore emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Laconi: « La Regione sia direttamente sia a mezzo degli enti di colonizzazione o di altri enti operanti a fini di sviluppo agricolo nella Regione potrà disporre l'acquisto di terreni allo scopo di provvedere alla loro trasformazione e assegnazione ai coltivatori o allevatori diretti non proprietari singoli o associati. Gli oneri relativi saranno a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge ».

Senza discussione è poi approvato l'articolo 20 nel testo proposto dal Governo.

All'articolo 21 la Commissione approva un emendamento presentato dai deputati Giolitti e altri che così modifica i due comma dell'articolo stesso:

« La Regione finanzia l'acquisto, per la propria Azienda delle foreste demaniali, di terreni idonei ai fini della sistemazione idrogeologica e del rimboschimento.

La Regione finanzia altresì l'istituzione in Sardegna di un Parco nazionale per la tutela della fauna, della flora, delle piante officinali, del paesaggio ».

La Commissione approva successivamente, senza discussione e nel testo proposto dal Governo, gli articoli 22, 23 e 24.

Anche l'articolo 25 è approvato nel testo governativo dopo che la Commissione ha respinto un emendamento sostitutivo del primo comma presentato dai deputati Polano ed altri. Viene altresì approvato il seguente comma aggiuntivo al predetto articolo 25 sulla base di un emendamento dei deputati Polano ed altri e di talune modifiche proposte dal deputato Giolitti: « La erogazione dei contri-

buti è subordinata alla presentazione da parte delle aziende interessate ed all'approvazione da parte della Regione di programmi organici per la valorizzazione integrale delle risorse minerarie e per l'attuazione di opere atte a migliorare le condizioni di lavoro, di abitazione, di trasporto e di igiene dei lavoratori dipendenti ».

Il primo comma dell'articolo 26 è approvato con talune modifiche proposte con un emendamento dei deputati Giolitti ed altri e risulta pertanto così formulato: « Nel settore dell'industria tanto il piano quindicennale quanto i programmi devono indirizzare gli investimenti secondo piani territoriali che prevedano l'adeguata attrezzatura di aree industriali, sulla base di scelte prioritarie, sia per quanto si riferisce ai settori di intervento che alle zone territoriali di localizzazione delle industrie, al fine di promuovere lo sviluppo industriale, quanto più armonico possibile, in tutto il territorio della Sardegna ».

Il secondo comma viene approvato nel testo trasmesso dal Senato con la soppressione della parola « sarda » al punto a) e con l'aggiunta, al punto b), delle parole « con priorità per l'impiego delle risorse locali ».

Non viene invece accolto un emendamento aggiuntivo proposto dai deputati Pirastu ed altri.

L'articolo 27 è approvato nel testo predisposto dal Governo dopo che il deputato Giolitti dichiara di ritirare un proprio emendamento soppressivo dell'articolo stesso, sulla base di adeguate assicurazioni fornite dal Ministro Pastore.

Il primo comma dell'articolo 28 è approvato sulla base del testo proposto dal Governo e di un emendamento dei deputati Giolitti ed altri inteso a sostituire le parole « ogni iniziativa industriale » con le altre « le iniziative industriali conformi al piano e ai programmi ». Anche il secondo comma dello stesso articolo è approvato nel testo governativo con una modifica proposta dai deputati Giolitti ed altri, sostitutiva delle parole « si avvale » con le altre « può avvalersi anche ».

È infine approvato un emendamento aggiuntivo al predetto articolo 28 di iniziativa dei deputati Laconi ed altri così formulato: « All'amministrazione regionale è riservata la nomina di almeno metà dei componenti del Consiglio di amministrazione, ed in complesso alla Regione e agli enti pubblici o di diritto pubblico la nomina di tre quarti di tali componenti ».

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è scelto tra i componenti la cui nomina è riservata alla Amministrazione regionale.

Il bilancio annuale della società finanziaria, chiuso il 31 dicembre di ogni anno, viene presentato insieme alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, all'amministrazione regionale per l'approvazione entro il 31 gennaio successivo ».

La Commissione approva quindi il primo comma dell'articolo 29 nel testo governativo e con alcune modifiche proposte dai deputati Laconi ed altri. Tale primo comma risulta così formulato: « Previa autorizzazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno possono essere concessi, entro il quadro delle priorità stabilite dall'articolo 26, contributi in conto capitale, in misura non superiore al 40 per cento dell'ammontare delle spese totali, per l'allestimento e l'ampliamento di impianti industriali, esclusi quelli produttori di energia elettrica. È autorizzata altresì la concessione all'ente sardo di elettricità di contributi per l'ampliamento dei suoi impianti e la costruzione di linee di trasporto di energia elettrica ». Il secondo comma è approvato nel testo proposto dal Governo. Il terzo comma risulta così modificato: « La priorità e la misura dei contributi di cui ai comma precedenti sono determinate dal piano e dai programmi in relazione alle dimensioni, al settore, al rapporto tra capitale investito ed occupazione nonché alla localizzazione delle iniziative ». Anche il quarto comma viene approvato con talune modifiche e risulta così formulato: « Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi di cui ai comma precedenti è stabilito, nel piano e nei programmi, l'ammontare massimo disponibile per le iniziative di grandi dimensioni. Nella concessione dei contributi a tali iniziative avranno priorità assoluta quelle che oltre al ciclo produttivo di base comprendano anche cicli di lavorazione successiva ». L'ultimo comma infine è approvato nel testo governativo. Non sono accolti, invece, alcuni emendamenti ai comma primo, terzo e quarto di iniziativa dei deputati Laconi ed altri.

Successivamente la Commissione approva l'articolo 30 nel testo proposto dal Governo, con un emendamento aggiuntivo proposto dai deputati Giolitti ed altri, così formulato: « Nei casi previsti dal presente articolo si applicano i criteri stabiliti nei comma terzo e quarto dell'articolo 29 ».

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 31 risultano assorbiti dall'articolo 1-bis. Il terzo comma, che diviene primo comma del nuovo articolo 31, è approvato nel testo trasmesso dal Senato. Non viene accolto invece il seguente emendamento aggiuntivo

proposto dai deputati Pirastu ed altri: « Le aziende a partecipazione statale operanti in Sardegna, predisporranno piani di ammodernamento di sviluppo produttivo, sentito il parere di apposite conferenze di produzione, indette di concerto con le rappresentanze sindacali ».

L'articolo 32 è approvato nel testo proposto dal Governo.

Il primo comma dell'articolo 33 è approvato nel testo proposto dal Governo con talune modifiche risultanti dal parziale accoglimento di un emendamento dei deputati Pirastu ed altri, diretto a sostituire le parole « fino al 40 per cento », con le altre: « fino ad un massimo del 40 per cento ».

Dopo il primo comma risulta altresì approvato il seguente comma aggiuntivo proposto dai deputati Pirastu ed altri: « Nell'ambito dei fondi assegnati per le concessioni dei contributi, il piano ed i programmi devono stabilire l'ammontare minimo riservato alle cooperative dei pescatori ». I comma secondo, terzo e quarto vengono approvati nel testo predisposto dal Governo.

L'articolo 34 è approvato senza modifiche nel testo governativo.

Il primo comma dell'articolo 35 è approvato nel testo del Governo con una modifica proposta dai deputati Laconi ed altri e diretta a sopprimere le parole: « con riferimento agli ordinativi di prodotti destinati alle vendite fuori della Sardegna ». Il secondo comma è approvato nel testo proposto dal Governo.

Anche l'articolo 36 viene approvato nel testo governativo con una modifica al punto c) proposta dal deputato Cocco Maria e intesa a sostituire le parole: « gli automezzi per trasporto merci », con le altre: « i mezzi per trasporto merci ».

Gli articoli 37 e 38 infine sono approvati nel testo proposto dal Governo.

La Commissione approva successivamente il seguente ordine del giorno di iniziativa del Relatore Isgrò: « La Camera, udite le dichiarazioni del Ministro, ne prende atto ed esprime il voto che i programmi diretti alla formazione professionale siano formulati e attuati con il concorso delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ».

La Commissione delibera di dare mandato al Presidente di procedere ad un coordinamento del testo, a norma di quanto previsto dall'articolo 91 del Regolamento.

Il Presidente rinvia quindi la votazione finale a scrutinio segreto sul disegno di legge ad altra seduta, fissata per venerdì mattina.

## CONVOCAZIONI

### V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

**Venerdì 11 maggio, ore 11.**

IN SEDE REFERENTE.

*Parere sulla proposta di legge:*

MAGNO ed altri: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche alle elezioni comunali e provinciali del giugno 1962 (3746) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Biasutti.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Fotuzione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (*Approvato dal Senato*) (3451) — Relatore: Isgrò — (*Parere della I, II, VI, IX, X, XI e XII Commissione*).

### II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

**Mercoledì 16 maggio, ore 9,30.**

IN SEDE REFERENTE.

*Esame del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (3603) — Relatori: Di Giannantonio e Rainpa.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Norme sul teatro drammatico e sulle attività liriche e concertistiche (3487) — Relatore: Sciolis — (*Parere della V, della VI e della X Commissione*);

Aumento del contributo annuo per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio (3274) — Relatore: Sciolis — (*Parere della V Commissione*);

Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della XIV disposizione finale

della Costituzione (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3616) — Relatore: Vincelli — (*Parere della I e della XII Commissione*).

*Discussione del disegno di legge:*

Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2343-B) — Relatore: Riccio.

### X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

**Mercoledì 16 maggio, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione della proposta di legge:*

MAGNO ed altri: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche alle elezioni comunali e provinciali del giugno 1962 (3746) — Relatore: Giglia — (*Parere della V Commissione*).

*Discussione dei disegni di legge:*

Modificazioni agli articoli 9 e 11 della legge 6 maggio 1940, n. 500, relativa alla costituzione dell'Ente autonomo del Porto di Napoli (3145) — Relatore: Frunzio — (*Parere della XIII Commissione*);

Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3539) — Relatore: Viale — (*Parere della XIII e della XIV Commissione*).

*Discussione del disegno e della proposta di legge:*

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, numero 340, relativo al riordinamento del Registro italiano navale (3607);

BOLOGNA e SCIOLIS: Modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, sul riordinamento del Registro navale italiano (569) — (*Parere della XII Commissione*);

— Relatore: Amodio.

*Discussione della proposta di legge:*

ADAMOLI ed altri: Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali (181) — Relatore: Sammartino — (*Parere della V Commissione*).

*Discussione del disegno e della proposta di legge:*

Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (3617) — Relatore: Armato — (*Parere della I e della V Commissione*);

SPADAZZI ed altri: Modifica dell'articolo 33 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (2445) — Relatore: Sammartino — (*Parere della I Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Esame dei disegni di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (3596) — Relatore: Frunzio;

Revisione delle tasse e dei diritti marittimi (*Urgenza*) (3144) — Relatore: Boidi — (*Parere della V e della VI Commissione*).

**XII COMMISSIONE PERMANENTE**  
(Industria)

**Mercoledì 16 maggio, ore 9,30.**

IN SEDE REFERENTE.

**Comunicazioni del Presidente.**

*Esame dei disegni di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per

l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (3598) — Relatore: Dosi;

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (3599) — Relatore: De' Cocci.

*Esame della proposta di legge:*

Senatore AMIGONI ed altri: Istituzione e ordinamento dell'Istituto italiano per il marmo (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3718) — Relatore: Biaggi Nullo — (*Parere della I e della V Commissione*).

*Parere sul disegno di legge:*

Divieto di esterificazione degli olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3762) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Dosi.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione della proposta di legge:*

Bozzi: Modificazioni dell'articolo 2, lettera e), dell'articolo 19, lettera a) e dell'articolo 64, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 (*Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2567-B) — Relatore: Trombetta.

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

TANTALO: Abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 111, contenente disposizioni sulla disciplina del commercio (2985) — Relatore: Origlia — (*Parere della IV Commissione*).

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Licenziato per la stampa alle ore 18,30 di giovedì 10 maggio 1962.*